



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell'edificio di processo (edificio 2000) dell'Impianto ICPF di Trisaia. Decreto Direttoriale n.43 del 30 gennaio 2023
<i>Procedimento</i>	Prescrizione: n. 3 Verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	10079
<i>Proponente</i>	Sogin S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 823 del 4 settembre 2023.

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 29/09/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 29/09/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto di esclusione dal procedimento di VIA n.43 del 30 gennaio 2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso giudizio di non assoggettabilità a VIA per il Progetto “*Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell’edificio di processo (edificio 2000) dell’Impianto ICPF di Trisaia*” subordinatamente all’ottemperanza di una serie di prescrizioni;

VISTA in particolare, la prescrizione n. 3, la cui verifica di ottemperanza rientra tra le competenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento dell’ARPA Basilicata, che recita:

“Descrivere con adeguata relazione i profili di salute della popolazione interessata dalle esposizioni legate alle modifiche dell’impianto con i dati epidemiologici degli ultimi 5 anni e, in particolare, i rapporti di mortalità standardizzati (S.M.R.) per tutte le cause, per malattie cardiovascolari e respiratorie, i rapporti standardizzati di ricovero ospedaliero (S.H.R.) per tutte le cause, per malattie cardiovascolari, per malattie respiratorie e asma bronchiale. Sia per gli S.M.R. sia per gli S.H.R. la standardizzazione dovrà essere compiuta sulla base dei dati della intera regione Basilicata”;

VISTA la nota prot. 39035 del 20 luglio 2023, acquisita al prot. 119363/MASE del 20 luglio 2023 con cui la Società Sogin S.p.A. ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione n.3 del Decreto Direttoriale n.43 del 30 gennaio 2023 del Progetto “*Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell’edificio di processo (edificio 2000) dell’Impianto ICPF di Trisaia*”;

PRESO ATTO della documentazione fornita con l’istanza;

VISTA la nota prot. n. 0032723 del 19 giugno 2023 con cui la Società SOGIN S.p.A. ha trasmesso all’ARPA Basilicata, la documentazione tecnica di ottemperanza alla prescrizione n.3 ricevendo parere favorevole;

CONSIDERATO che con nota prot. ARPAB DIREZIONE_GENERALE, prot.G.0011013/2023 del 11 luglio 2023, l’ARPA Basilicata ha rappresentato che: “*la Relazione tecnica addiveniente dall’Accordo di collaborazione tra ISS e Comune di Policoro su «Valutazione dei fattori ambientali nell’area circostante il sito ITREC ENEA-TRISAIA e della loro incidenza sullo stato di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle attività svolte in passato nel sito e nell’area» Linea di ricerca E - Sorveglianza epidemiologica (Aprile 2022) sia rispondente alla richiesta formulata nella Condizione ambientale n.3 del Decreto Direttoriale n. 43 del 30/01/2023. Attività di approfondimento epidemiologico ambientale sono previste nel Progetto Regionale [...]*”.

ACQUISITO il parere n. 823 del 4 settembre 2023 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. 145183/MASE del 13 settembre 2023, costituito da n.6 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto la prescrizione n. 3 ottemperata;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover concludere il procedimento di Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 3 del Decreto Direttoriale n. 43 del 30 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al Progetto "*Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell'edificio di processo (edificio 2000) dell'Impianto ICPF di Trisaia*", sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DETERMINA

L'ottemperanza alla prescrizione n. 3 del Decreto Direttoriale. n. 43 del 30 gennaio 2023, relativo al progetto: "*Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell'edificio di processo (edificio 2000) dell'Impianto ICPF di Trisaia*".

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Sogin S.p.A., all'ARPA Basilicata, al comune di Trisaia e alla Regione Basilicata, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT>)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)